



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 170 DEL 05/05/2020 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19, A SEGUITO DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 50 DEL 3 MAGGIO 2020

PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante, tra l'altro, misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19, dalla efficacia del quale cessano di produrre effetti i DPCM 1 marzo e 4 marzo 2020;

Vista l'ordinanza regionale n. 9 del 08.03.2020 con la quale la Regione Toscana ha definito ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 09.03.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che estende all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del DPCM dell'8 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Visti il D.P.C.M del 22.03.2020, 1.04.2020 e 10.04.2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, in applicazione dal 4 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 26 del 06.04.2020, ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 50 del 3.05.2020 (con errata corrige), ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che -tra l'altro- revoca le ordinanze regionali n. 41 del 22.04.2020 in materia di commercio e n. 46 del 29.04.2020 in materia di attività motoria;

Visto l'art.50, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le proprie ordinanze n. 104 del 05/03/2020, n. 107 del 09/03/2020, n. 112 del 10/03/2020, n. 117 del 12/03/2020, n. 123 del 20/03/2020, n. 126 del 24/03/2020, n. 133 del 02/04/2020 e n.143 del 14/04/2020;

Con decorrenza immediata fino al 17 maggio 2020,

ORDINA

La **revoca della propria Ordinanza n. 164 del 30 aprile 2020** ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19, in applicazione dal 4 maggio 2020";

Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, in applicazione dell'Art. 1 comma 1 lettera d) del D.P.C.M. del 26.04.2020;

Il divieto di accesso alle aree gioco per bambini presenti sul territorio comunale, in applicazione dell'Art. 1 comma 1 lettera e) del D.P.C.M. del 26.04.2020;

Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, in applicazione dell'Art. 1 comma 1 lettera f) del D.P.C.M. del 26.04.2020, con particolare riferimento al **divieto di sostare o intrattenersi presso gli arenili e le passeggiate a mare** del territorio comunale, ad eccezione dell'attività di pesca sportiva e ricreativa. Ai sensi dell'Ordinanza RT n. 50 del 3.05.2020 è consentito:

- (al punto 4, con errata corrige) svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, anche in impianti pubblici o privati all'aperto senza l'utilizzo di spogliatoi o altri spazi chiusi, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. E' possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.
- (al punto 5) svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;

Di riaprire i cimiteri, consentendo le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in applicazione dell'Art. 1 comma 1 lettera i) del D.P.C.M. del 26.04.2020. Le cerimonie funebri all'interno del cimitero sono limitate al congedo dal defunto, antecedente le operazioni di sepoltura o tumulazione, secondo le indicazioni che verranno fornite ai partecipanti dal personale addetto. Si precisa che i bagni all'interno dei cimiteri resteranno chiusi al pubblico;

Di consentire la ristorazione con asporto, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. aa) del D.P.C.M. del 26.04.2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto, come previsto dall'Ordinanza RT n. 50 del 3.05.2020 (punto 10);

Di proseguire l'attività dei mercati alimentari secondo le modalità già individuate con propria Ordinanza n.143 del 14/04/2020, reintroducendo tutti i posteggi riservati agli alimentaristi e agli imprenditori agricoli professionali, nonché le operazioni di spunta sui posteggi liberi, sia nei mercati settimanali che nei posteggi fuori mercato;

Di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina in presenza di più persone non conviventi, in spazi chiusi o aperti, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente. E' fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per le persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche, attestate da certificazione medica, ai sensi dell'Ordinanza R.T. n. 26 del 06.04.2020;

RACCOMANDA

Alle persone anziane o affette da varie patologie o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non per casi di stretta necessità;

A tutti i cittadini di adottare comportamenti responsabili finalizzati alla riduzione del contagio, mantenendo un rigoroso distanziamento sociale e applicando tutte le misure igienico-sanitarie previste dall'Allegato 4 del D.P.C.M. del 26.04.2020;

DISPONE

Di dare massima diffusione alla presente ordinanza, anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e i canali social;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Livorno, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
Donati Daniele / ArubaPEC S.p.A.